



30 maggio 2007

NCTS per i destinatari autorizzati (DA)

Foglio informativo: Precisazioni in merito alle domande sorte

1 In generale

I lavori di allacciamento in correlazione con l'introduzione del modulo NCTS per i destinatari autorizzati (DA) procedono bene. Circa 200 ditte hanno già iniziato l'esercizio produttivo. La soluzione funziona in modo abbastanza soddisfacente.

Tutti i destinatari autorizzati (DA) hanno ancora tempo fino al 30 giugno 2007 per allacciarsi al NCTS. Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito Internet o contattare l'helpdesk NCTS:

[Helpdesk CSC](#)

Tel: +41 31 322 60 00
Fax: +41 31 325 06 42

2 Allacciamento dei DA / DDA che non ricevono documenti d'accompagnamento (MRN)

L'obbligo di allacciamento entro il 30 giugno 2007 non vige per le ditte che ricevono esclusivamente invii sdoganati mediante procedure non informatizzate (p.es. bollette di cauzione nazionali, AWB, manifesti renani). A titolo derogatorio, sino all'informatizzazione della procedura di transito nazionale (prevista nel corso del 2008) esse possono continuare ad annunciare gli invii per iscritto.

I titolari di autorizzazioni che ricevono documenti di scorta NCTS (documenti di accompagnamento, MRN) nell'ambito della procedura di transito comune (PTC) devono in ogni caso allacciarsi al modulo NCTS e annunciare elettronicamente tutti – anche procedure non informatizzate – gli invii in arrivo.

3 Numero di identificazione dei DA (TIN dei DA)

Ai fini di una gestione uniforme, tutti i DA / DDA ricevono un numero di identificazione, il cosiddetto Trader Identification Number (TIN), indipendentemente dall'impiego del modulo NCTS.

I titolari di autorizzazioni per DA non ancora in possesso di un TIN sono pregati di richiederlo presso la Direzione generale delle dogane. Link <http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05048/index.html?lang=it> sotto Formolari_ Domanda per le trasmissioni : partner de la dogana.

4 Preannuncio d'arrivo nel NCTS

4.1 Disposizioni generali

Il DA può preannunciare sommariamente all'ufficio doganale di controllo gli invii mediante un preannuncio d'arrivo in modo tale da poter iniziare a scaricare la merce subito dopo l'arrivo e la trasmissione dell'annuncio definitivo, senza dover attendere la scadenza del termine d'intervento.

L'ufficio doganale di controllo può inoltre obbligare il DA a preannunciare gli invii se intende scaricare la merce al di fuori del normale orario di apertura.

Anche in caso di preannuncio sommario il DA deve, per principio subito dopo l'arrivo dell'invio – trasmettere un annuncio definitivo. Se non si sono verificati eventi particolari durante il trasporto, il DA può trasmettere l'annuncio d'arrivo definitivo al più tardi alla riapertura dell'ufficio doganale di controllo.

4.2 Annuncio di trasporti regolari (secondo orario)

Per i trasporti regolari era sinora sufficiente che il DA, fondandosi su una denuncia generale, comunicasse tempestivamente un mancato arrivo o un eventuale ritardo dell'invio.

Nel NCTS il DA deve, per principio subito dopo l'arrivo dell'invio, trasmettere un annuncio definitivo. Le disposizioni generali vigenti per il preannuncio d'arrivo si applicano anche all'annuncio di trasporti regolari.

In casi eccezionali, il preannuncio d'arrivo sommario di trasporti regolari può continuare ad avvenire mediante una denuncia generale, senza far capo al NCTS. L'ufficio doganale di controllo disciplina le particolarità nel rapporto d'accettazione (procedura, orari d'arrivo, genere della merce, ecc.). Se è stato effettuato una denuncia generale e non si sono verificati eventi particolari durante il trasporto, il DA può trasmettere l'annuncio d'arrivo definitivo al più tardi alla riapertura dell'ufficio doganale di controllo.

5 Indicazione del numero della dichiarazione doganale e-dec (numero della quietanza d'importazione) nell'annuncio d'arrivo NCTS

In caso di predichiarazione e-dec, occorre indicare il numero della dichiarazione doganale e-dec (numero della quietanza d'importazione) nell'annuncio d'arrivo, sotto il gruppo di dati "quietanze d'importazione".

Sino a nuovo avviso e d'intesa con l'ufficio doganale di controllo, le ditte possono essere esonerate dall'obbligo di indicare il numero della dichiarazione doganale e-dec (p.es. nel caso in cui, a causa degli ingenti quantitativi di merce, l'identificazione dell'invio non può avvenire entro il termine d'intervento).

In siffatti casi la rintracciabilità deve essere garantita apponendo ulteriori indicazioni (p.es. numero di annuncio del DA, numero progressivo o numero di riferimento dell'incarto) in modo tale che il DA sia sempre in grado di fornire informazioni in merito al trattamento di un invio all'importazione o in transito.